

Estratto dal Regolamento del CNGEI

Capo IV – Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC) Art. CRC.1 – Composizione

Il CRC è composto da un Presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti (Collegio Revisori dei Conti) o da un Revisore Unico dei conti, a norma dell'art.18 dello Statuto.

Nel caso in cui l'associazione scelga la modalità collegiale, il Presidente è il candidato, tra quelli iscritti al Registro dei Revisori Legali, che ha ricevuto più voti in Assemblea Nazionale.

I membri supplenti assumono le funzioni solo in caso di impossibilità funzionale dei membri effettivi.

Il revisore che non partecipa ad almeno 2 riunioni del CRC nell'anno, decade dall'ufficio ed è sostituito dal primo membro supplente. La prima ANaz provvederà all'elezione del membro supplente vacante.

Il CRC rimane in carica fino alla sua naturale scadenza, anche nel caso che, per qualsiasi motivo, venga a decadere l'intero CN.

L'appartenenza al CRC è incompatibile con qualsiasi carica, funzione ed incarico nazionale.

Art. CRC.2 – Doveri

I componenti del CRC sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio. I revisori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. CRC.3 – Compiti

Il CRC esercita funzioni di controllo amministrativo e sull'applicazione corretta delle Leggi, Statuto e Regolamenti nell'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

In particolare il CRC:

- a) controlla se i mezzi finanziari sono stati erogati per gli scopi statuari dell'Associazione;
- b) vigila sull'andamento delle operazioni di tesoreria;
- c) verifica che le spese, comunque fatte, abbiano un contenuto di sana economia, senza entrare nel merito dell'opportunità della loro effettuazione;
- d) verifica la corrispondenza di bilanci o conti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché la corretta documentazione degli atti amministrativi compiuti;
- e) verifica ogni trimestre almeno la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori;
- f) effettua gli atti di ordinaria amministrazione qualora venga a cessare l'intero CN e lo stesso non vi provveda.
- g) assiste al passaggio delle consegne tra il Tesoriere uscente ed il nuovo Tesoriere, con la modalità di cui al presente Regolamento;
- h) sollecita la stesura dei bilanci e la presentazione degli stessi.

Art. CRC.4 – Relazione

Il CRC riferisce del proprio operato all'ANaz con specifica relazione, al fine di certificare il funzionamento amministrativo dell'Associazione.

Art. CRC.5 – Riunioni e deliberazioni

Il CRC deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il Tesoriere può partecipare alle riunioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente può chiedere che siano inserite a verbale le sue osservazioni.